

Roma (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / Fasc. DG ABAP 209.19.3/2021 Class 34.43.01 / Fasc, SS PNRR 8.62.3/2021

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione generale Valutazioni Ambientali VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID 7560] - Comune di Apricena e San Paolo di Civitate e (FG) - Progetto di un impianto fotovoltaico a terra con agroforestazione e realizzazione di un apiario, sito nel Comune di Apricena (FG) con opere di connessione alla rete nazionale site nel Comune di San Paolo di Civitate (FG) della potenza massima di picco pari a 18,513 MW e potenza in A.C. DI 16,80 MW, denominato "Fotovoltaico Limes 25"

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Limes 25 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

> Alla Provincia di Foggia Settore Assetto Territorio Ambiente protocollo@cert.provincia.foggia.it

> > Al Comune di Apricena protocollo@pec-apricena.com

Al Comune di San Paolo di Civitate protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

> Alla Società Limes 25 S.r.l. limes25@pec.it



VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D.Lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies,



F 15/06/2023

"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.»;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

PREMESSO la Società Limes 25 S.r.l., con nota acquisita agli atti della DGABAP al prot. n. 35394 del 21/10/2021, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 49017 del 21/04/2022, acquisita al prot. DG ABAP n.15241 del 22/04/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MASE all'indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8373/12361;

CONSIDERATO che il progetto consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di picco di 18,5 MWp da realizzarsi nel Comune di Apricena in località "Pozzilli" (a circa 10 Km a ovest del centro abitato di Apricena e a circa 6,5 km a nordest del centro abitato di San Paolo di Civitate) con superficie di intervento pari a circa 43 ettari (di cui circa 33 occupato dall'impianto). L'impianto sarà collegato mediante un cavidotto interrato di circa 6 km di lunghezza ad una sottostazione MT/AT utente di circa 7.000 mq, ricadente nel Comune di San Paolo di Civitate, in prossimità della Stazione Elettrica di TERNA in corso di realizzazione;

CONSIDERATO che l'impianto agrivoltaico è costituito da:

- moduli fotovoltaici montati su tracker di altezza massima di 4,20 e larghezza della stringa di 4,30 m, con interasse di 10,6 m;
- un complesso di opere di connessione costituito da cabine di trasformazione BT/MT (inclusi gli inverter per convertire la corrente continua in alternata), una cabina di consegna MT;
- recinzione metallica (sviluppo in lunghezza di circa 5 km) con pali in castagno;

L'impianto prevede inoltre l'integrazione di coltivazioni di farro, rosmarino, trifoglio e camomilla tra i tracker.




Fig.1 - Localizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere di connessione (dalla documentazione del proponente – Elaborato B4HXL97_4.2.1_RelazioneDescrittiva)

CONSIDERATO che in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia che il Comune di Apricena risulta dotato di PRG (approvato con deliberazione G.R. n. 625 del 22.04.2008.) e che l'area di intervento ricade in Zona Agricola normale E1 "Area agricola normale"; mentre il tracciato del cavidotto interrato e la Stazione elettrica interessano il territorio comunale di San Paolo di Civitate e, secondo il PRG, ricadono in zona E "Zona agricola";

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione Generale ABAP con nota prot.n.17676 del 11/05/2022 ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio III della Direzione Generale ABAP;



CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n.5811 del 25/05/2022, visionata la documentazione progettuale, al fine di formulare una compiuta valutazione dell'intervento con il contesto territoriale, ha evidenziato la necessità di richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che il Servio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n. 21728 del 08/06/2022, ha formulato ulteriori indicazioni in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot.21960 del 10/06/2022, ricomprendendo le richieste formulate dalla soprintendenza ABAP nonché quanto comunicato dal Servizio II per gli aspetti di tutela archeologica, ha formulato le seguenti richieste di integrazioni:

- 1. approfondimento della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 che metta in evidenza e descriva i rapporti diretti e indiretti dell'impianto nella sua complessità con la presenza di beni paesaggistici, beni culturali e gli Ulteriori Complessi Paesaggistici del PPTR, nonché ne verifichi gli impatti anche rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dal PPTR, agli scenari strategici e alle invarianti territoriali, evidenziando gli impatti che il progetto potrebbe avere sulla riproducibilità delle invarianti e sugli obiettivi del PPTR.
- 2. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse (stazioni e cavidotto) in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
- 3. tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni rilevabili anche dal sito MITE e da quello della provincia di Foggia, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo (da verificarsi secondo il disposto di cui alla DD 06/06/2014 n.162) percepibile anche dalla rete tratturale (Regio Tratturo L'Aquila Foggia) e dalle strade di valenza paesaggistica individuate dal PPTR;
- 4. carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.
- 5. elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del MiTE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) da realizzarsi anche lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, nonché ricomprendenti beni e aree sottoposte a tutela;
- 6. shape file in formato WGS84 dell'area occupata dall'impianto fotovoltaico, dell'area occupata dall'impianto di accumulo, del percorso del cavidotto e delle opere di connessione;
- 7. con riferimento alla documentazione di carattere archeologico:
 - a) approfondimento ed esplicitazione delle eventuali interferenze delle opere in progetto con la rete tratturale, sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 in virtù del D.M. 22/12/1983.





- integrazione della documentazione archeologica ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, completa di tutti i
 contenuti ivi indicati, redatta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e nel rispetto delle
 linee guida emanate con D.P.C.M. 14/02/2022;
- c) la documentazione archeologica di cui al precedente punto 2 dovrà riguardare tutti i terreni interessati dalle opere in progetto, ivi comprese la stazione elettrica e le altre opere di connessione;
- d) sottoscrizione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- e) modifica e ottimizzazione del progetto, per quanto attiene alla dimensione e alla posizione delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle preliminari di organizzazione dei cantieri), in base alle risultanze della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza nell'ambito della medesima procedura.

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica, a seguito della richiesta anche della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con nota prot. 4088 del 20/06/2022, al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza, ha richiesto integrazioni e chiarimenti su Aspetti generali e progettuali, Acque sotterranee, Biodiversità, Paesaggio, Uso del suolo, Progetto di Monitoraggio ambientale, Rumore, Campi elettrici e magnetici, Misure di compensazione, Impatti cumulativi, richiamando altresì la richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che per il Ministero della Cultura, a seguito delle nuove disposizioni normative quali l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»*, la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Società, con nota del 07/07/2022, ha presentato, all'allora Ministero della Transizione Ecologica e a questo Ministero della Cultura, una richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, per un periodo di 60 giorni;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica, con nota n. 89521 del 18/07/2022, ha comunicato il proprio nulla osta a consentire la proroga richiesta e indicando come data ultima per la trasmissione delle integrazioni il 08/09/2022;

CONSIDERATO che la Società Limes 25 S.r.l., con nota del 13/09/2022, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 3514 del 19/09/2022, ha trasmesso su supporto digitale i riscontri alle richieste di integrazione formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell'allora Ministero della Transizione Ecologica e dalla precedente competente Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura, trasmettendo i seguenti documenti:

dati GIS
elenco dati GIS
elenco elaborati
2022.09.05_ComuneDiApricena_DGC 209
2022.09.05_PEC_L25_MBAC_MITE
B4HXL97_Connessione
Comunicazione_Soprintendenza_Apricena
Modulo_Avviso_Pubblico_VIA_Limes25
Modulo_Trasmissione_integrazioni_VIA
Risposta_MITE_20_06_2022_Apricena
B4HXL97_4.2.6_2_1_Int_StudioImpAcustico
B4HXL97_4.2.6_3_1_RelazioneSurvey_Int1

B4HXL97_4.2.6_8_PiaMonitorAmbientaleRev1
B4HXL97_4.2.6_9_AnalisiCostiBenAmb_rev1
B4HXL97_4.2.6_10_ImpattoFloraFauna_Rev1
B4HXL97_4.2.9_39_RicaduteOccupazionali
B4HXL97_4.2.9_41_StudioIncidAmbientale
B4HXL97_4.2.9_42_BiodiversitaRispPti_3-2
B4HXL97_4.2.10_1_1_StudioImpAmbientale
B4HXL97_4.2.10_1_2_AllegatiSIA
B4HXL97_4.2.10_2_SintesiNonTecnicaRev1
B4HXL97_4.3.1_RelazionePedoAgronomica
B4HXL97_4.3.2_RelazioneEssenze
B4HXL97_4.3.3_RelazionePaesaggioAgrario



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

B4HXL97_4.2.6_3_2_CartaVisibSuoli_1	B4HXL97_4.3.6_1_IntRelazPaesaggistica1
B4HXL97_4.2.6_3_3_CartaVisibSuoli_2	B4HXL97_4.3.6_2_IntRelazPaesaggistica2
B4HXL97_4.2.6_3_4_CartaVisibSuoli_3	B4HXL97_Elaborato_4.2.9_37
B4HXL97_4.2.6_3_5_CartaVisibSuoli_4	B4HXL97_Elaborato_Grafico_4_2_9_38
B4HXL97_4.2.6_3_RelazioneArcheologica	B4HXL97_Elaborato_Grafico_4_2_9_40
B4HXL97_4.2.6_8_1_ProgrammaMonitoraggi	Leggimi

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica, in data 16/09/2022, ha pubblicato sul proprio sito web la documentazione integrativa prodotta dalla Società all'indirizzo della piattaforma *web* del medesimo Ministero, nonché un nuovo Avviso al Pubblico per l'avvio di una nuova consultazione;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, a seguito delle integrazioni documentali, con nota prot. n. 3679 del 22/09/2022, ha chiesto alle Soprintendenze ABAP competenti e ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto sottoposto a disamina e di formulare il parere di competenza, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 10741 del 03/10/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza **esprimendo parere negativo** alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che il **Servizio II** – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n. 4140 del 05/10/2022, ha concordato con il **parere negativo** espresso nella summenzionata nota dalla Soprintendenza ABAP;

CONSIDERATO che il Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della DG ABAP, con nota prot4427 del 12/10/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio comunicando che, non risultando dalla ricognizione condotta beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, «non si ravvisano competenze di questo Servio»;

CONSIDERATO che il <u>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)</u> della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue "la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, dettata per ogni ambito di paesaggio;
- l'Obiettivo strategico 10 Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e





fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;

le "Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di impianti di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici", nello specifico è richiesto che "a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)";

CONSIDERATO che l'opera in progetto per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'*Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico* del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (elaborato serie 3.3.1), ricade nell'Ambito paesaggistico "*Tavoliere*" (elaborato n. 5.3 del PPTR "Schede degli Ambiti Paesaggistici"), figura territoriale "Il Mosaico di San Severo", in prossimità dell'*Ambito Monti Dauni* e dell'*Ambito Gargano*.

Tale ambito viene così descritto dal PPTR «L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. (...)»;

CONSIDERATO che l'ambito di paesaggio "Tavoliere" interessato dall'intervento è così descritto dall'elaborato 5.2.3 del PPTR, relativamente ai 'Paesaggi Rurali' (Sezione A.3.2) e alla 'Struttura Percettiva' (Sez.A.3.5):

Paesaggi Rurali:

<< DESCRIZIONE STRUTTURALE. L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio</p> fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile riconoscere all'interno dell'ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, la grande monocoltura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola. Paesaggio che sfuma tra il Gargano e il Tavoliere risulta essere il mosaico perifluviale del torrente Candelaro a prevalente coltura seminativa. (...). Il secondo macro paesaggio si sviluppa nella parte centrale dell'ambito si identifica per la forte prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata dai mosaici agricoli periurbani, che si incuneano fino alle parti più consolidate degli insediamenti urbani di cui Foggia rappresenta l'esempio più emblematico. Questa monocoltura seminativa è caratterizzata da una trama estremamente rada e molto poco marcata che restituisce un'immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme poiché la maglia è poco caratterizzata da elementi fisici significativi. Questo fattore fa sì che anche morfotipi differenti siano in realtà molto meno percepibili ad altezza d'uomo e risultino molto simili i vari tipi di monocoltura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o di chiara formazione di bonifica. Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre (legati in gran parte all'Ordine Nuovi Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto meritevoli di essere segnatati e descritti. In questi mosaici infatti, è ancora possibile leggere la policoltura e comunque una certa complessità colturale, mentre in altri sono leggibili solamente le tracce della struttura insediativa preesistente. (...).



DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

VALORI PATRIMONIALI. I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi. La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del Tavoliere, esalta questa dimensione ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi individuati sul territorio. Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ. Le attuali tecniche colturali hanno modificato intensamente i paesaggi storici e talvolta i processi di messa a coltura hanno interessato parti del territorio alle quali non erano storicamente legate. Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di una urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle campagne. L'intensivizzazione dei mosaici portano, in particolare nel territorio agricolo intorno a Cerignola e S.Severo, ad una diminuzione del valore ecologico del territorio rurale del Tavoliere, che si traduce dal punto di vista paesaggistico nella progressiva scomparsa delle isole di bosco, dei filari, degli alberi e delle siepi, oltre che ad una drastica alterazione dei caratteri tradizionali. Si assiste a un generalizzato abbandono del patrimonio edilizio rurale, tanto nella monocoltura intorno a Foggia quanto nei mosaici intorno agli altri centri urbani a causa dell'intensivizzazione dell'agricoltura. Oggi le masserie, poste, taverne rurali e chiesette si trovano come relitti sopra ad un sistema agricolo di cui non fanno più parte. Si segnala infine come la monocoltura abbia ricoperto gran parte di quei territori rurali oggetto della riforma agraria.

LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI. La valenza ecologica è medio-bassa nell'alto Tavoliere, dove prevalgono le colture seminative marginali ed estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo idrografico. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta densità di elementi di pressione antropica. La valenza ecologica è bassa o nulla nel basso Tavoliere fra Apricena e Cerignola, per la presenza di aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi irrigui e non irrigui, per poi aumentare (valenza ecologica da medio bassa a medio alta) in prossimità dei corsi d'acqua principali rappresentati del Carapelle, del Cervaro e soprattutto dall'Ofanto. La matrice agricola ha decisamente pochi e limitati elementi residui di naturalità, per lo più in prossimità del reticolo idrografico. La pressione antropica sugli agroecosistemi del basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati.>>

Struttura Percettiva:

<< DESCRIZIONE STRUTTURALE. Il Tavoliere si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est. L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. (...). La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolo-pascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con un una superfice più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti). (...).



Il paesaggio del mosaico di San Severo;

Il paesaggio del mosaico agrario del tavoliere settentrionale a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Numerosi sono anche i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi crespe collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato principalmente da masserie e poderi.

VALORI PATRIMONIALI. I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano, così come individuati nella carta de "La struttura percettiva e della visibilità" (elaborato n. 3.2.12.1)

I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio

Punti panoramici potenziali

I siti accessibili al pubblico, posti in posizione orografica strategica, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio dell'ambito sono:

- i belvedere dei centri storici posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Ascoli Satriano, Lucera, Troia;
- i beni architettonici e culturali posizionati in luoghi privilegiati da cui è possibile godere di visuali paesaggisticamente rilevanti, come ad esempio: il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate; il Castello di Dragonara.

Strade panoramiche e d'interesse paesaggistico

Le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati sono:

- (...);

- le strade dei sistemi radiali di Foggia, San Severo e Cerignola che compongono la pentapoli. Percorrendo le strade che da San Severo si dipartono verso San Marco in Lamis (SS272), Apricena (SP 89) e verso Torremaggiore e San Paolo Civitate (SP 30) si attraversano campagne vaste dove il paesaggio del vigneto di qualità. Ad Apricena, lambita da due piccoli torrenti, il Vallone e il Candelaro, le celebri cave di marmo regnano incontrastate sul paesaggio circostante. San Paolo Civitate, un paesino adagiato sui Monti Liburni, volge invece lo sguardo su un suggestivo paesaggio naturale che ingloba la foce del fiume Fortore e parte dell'Adriatico e tutto intorno campagne caratterizzate da fertili filari di vite.

Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio.

Grandi scenari di riferimento

Il grande skyline del costone garganico, che si staglia ad est del Tavoliere come contraltare della catena dei Monti Dauni, ed è visibile attraversando la piana da nord a sud.

Orizzonti visivi persistenti

Gli orizzonti visivi persistenti costituiti dalle serre (come la scarpata di Lucera e di Ascoli Satriano). Principali fulcri visivi antropici

- I centri storici delle marane come Ascoli Satriano;
- i centri storici sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Lucera, Troia; il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di strade, canali, filari di eucalipto, poderi della piana foggiana della riforma che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante
- il sistema di masserie e poderi del mosaico agrario di San Severo
- il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate
- il Castello di Dragonara.>>



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CRITICITA' - (...)

- Bassa qualità edilizia nel margine città-campagna. Il processo di ampliamento di alcune periferie (Foggia e Lucera), con interventi di scarsa qualità architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti altimetrici alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna.
- Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico.
- Impatto delle aree industriali. Le grosse piattaforme produttive, come le zone ASI di Incoronata, San Severo, Cerignola con l'interporto e Foggia con le sue zone produttive e l'aeroporto e l'edificazione produttiva di tipo lineare lungo S.S. 89 Foggia Manfredonia, S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera), Foggia-Cerignola, S.S. 16 e Foggia-San Severo, generano un forte degrado visuale.

CONSIDERATO che in riferimento alla Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo", nella Sezione B.2.1.1.del PPTR è rilevato quanto segue:

<<DESCRIZIONE STRUTTURALE. Il paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere settentrionale, posto a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Sono numerosi i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi crespe collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato da una struttura di masserie e poderi. San Severo è un nodo di interrelazione territoriale per la presenza di un importante nodo ferroviario e per le attrezzature produttive rurali.</p>

CONSIDERATO che in riferimento alla Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo", nella **Sezione B.2.2.1.del PPTR** è rilevato quanto segue:

TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA'. Il fitto mosaico colturale che circonda San Severo è intaccato da un'espansione urbana centrifuga, dove tessuti non coerenti affiancano le maglie dell'edificato più compatto, consumando suolo, ed erodendo quel pregiato mosaico di colture periurbane che lo caratterizza. Lungo gli assi che afferiscono al centro, e che lo collegano ai centri minori, si assiste alla densificazione e localizzazione di funzioni produttive. In particolare, l'asse che collega San Severo con Apricena è fortemente connotato, oltre che dall'edificazione lineare, dalla presenza delle cave che comportano problematiche di riconversione e valorizzazione. La figura è frammentata, inoltre, da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore la interessano.>>

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, la Sezione C delle Schede d'Ambito relative all'ambito "*Tavoliere*" individua, tra gli altri, i seguenti **Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale**:

- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (obiettivo generale 3);
- Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4);
- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1);

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive,** tra i quali si evidenziano:



PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

W

Indirizzi:

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo:
 - il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola;
 - il mosaico della cerealicoltura tradizionale;
 - il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);

Direttive:

- individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- incentivare le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici;
- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

CONSIDERATO che la figura territoriale "*Il Mosaico di San Severo*" è articolata nello studio delle *invarianti strutturali*, *stato di conservazione e criticità*, *regole di riproducibilità*, e prevede:

Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:
 - ad est, il costone dell'altopiano garganico;
 - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni.

Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.

- Il sistema agro-ambientale Il sistema agro-ambientale è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti, accompagnati, soprattutto in prossimità del centro urbano, da numerose colture orticole.

L'intensità delle trame varia allontanandosi dal centro urbano: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.

Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici, in particolare FER.
- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo;
- Utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni);

Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali

- Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini; nonché dalla riqualificazione ambientale e





paesaggistica delle cave di Apricena.

Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della piana di San Severo: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici.

CONSIDERATO che il contesto di paesaggio entro il quale si colloca l'impianto, come descritto dalla SABAP presenta i caratteri di seguito indicati: <<L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere, in un contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica per quanto riguarda l'utilizzo agricolo dei luoghi testimoniati dalla presenza di antiche masserie e di canali di scolo. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come UCP Testimonianze della stratificazione insediativa, testimonia l'utilizzo agrario delle terre salde nel corso dei secoli, come la Masseria Scardazzo distante appena 250 m circa dal progettato impianto.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture di penetrazione dell'ambito sono rappresentate dalla Strada Statale SS16 che costeggia in adiacenza tutto il lato ovest del progettato impianto e dalla strada provinciale SP36 che costeggia tutto il lato sud dell'area d'impianto.

Dalle arterie stradali sopra descritte che attraversano questi luoghi, invece, si aprono delle ampie visuali dinamiche che consentono di cogliere tutte le caratteristiche morfologiche e costitutive del territorio. Da tale maglia stradale, pertanto, deve essere valutata la modifica dei valori paesaggistici riconosciuti dal PPTR.

Dal punto di vista morfologico il territorio a partire dalle quote maggiori in prossimità della linea di crinale a nord, scandita dalla presenza di un parco eolico, degrada senza accidentalità di sorta verso la Strada Provinciale SP 36. Tutto l'ambito paesaggistico è privo particolari rilievi morfolologici, la cui irregolarità è segnata da da fossi di scolo che attraversano tutta l'area d'impianto e confluiscono nel Fosso Chiagnemamma e poi nel Canale Basanese (indicato come Torrente Candelaro dal PPTR) in prossimità della SP36. L'andamento planimetrico, pertanto, è tale da generare ampie visuali aperte e profonde su un paesaggio agrario dominato dalla prevalenza della coltura cerealicola, dove le uniche barriere visuali solo costituite da piccoli lembi di oliveti, vigneti e impianti serricoli. Non mancano comunque macchie verdi di colture orticole. Macchia di vegetazione repariale si rinvengono lungo il corso del canale Basanese, così come si evince dalla Strada Statale SS16.>>

CONSIDERATO che, come evidenziato dalle valutazioni della competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere sopra richiamato, l'interferenza dell'impianto fotovoltaico riguarda soprattutto l'alterazione percettiva del sistema insediativo dell'area caratterizzato da ampi coltivi di cereali in prossimità della rete delle masserie rurali circostanti poste in posizione di reciproca visibilità, oltre che diminuire la permeabilità dei suoli per la presenza delle stringhe fotovoltaiche.

Nell'area vasta di indagine, definita da un buffer areale di raggio di 3 km, ricadono numerose componenti paesaggistiche:

Componenti idrologiche

BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche;

UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico;

UCP Reticolo idrografico di connessione alla Rete Ecologica Regionale;

Componenti botanico-vegetazionali

BP Boschi e relativi UCP Aree di rispetto dei boschi;

UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

Componenti delle arre protette e dei siti naturalistici

BP Parchi e Riserve e relativi UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali:

Parco Naturale Regionale Medio Fortore;

Componenti culturali e insediative

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative:

FG005609 Masseria Maselli;



PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- FG005611 Masseria Beccherini:
- FG005612 Masseria Scivolaturo;
- FG005398 Masseria Beccherini;
- FG005399 Masseria Scardazzo;
- FG005422 Masseria Faugno Nuovo;
- FG005423 Masseria Faugno Vecchio;
- FG005610 Masseria Tonnoniro;

UCP Paesaggi Rurali.

Inoltre il cavidotto interferisce direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

Componenti idrologiche

BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche

Torrente Candelaro;

Componenti botanico-vegetazionali

BP Boschi e relativi UCP Aree di rispetto dei boschi;

UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

Componenti culturali e insediative

BP Usi Civici in prossimità della Strada Vicinale Serracapriola Apricena.

CONSIDERATO che l'impianto risulta in contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive come rilevato anche dalla Soprintendenza ABAP << L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa come sopra descritto. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Dal sopradescritto contesto paesaggistico e storico-insediativo, deriva che, nei punti di visuale lungo le strade di penetrazione che intercettano l'area di intervento, l'impianto fotovoltaico venga visualizzato in sostituzione delle coltivazioni agricole e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive nonché dei paesaggi rurali.

Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, la presenza dell'impianto fotovoltaico verrebbe visualizzato in sovrapposizione alla texture particellare del mosaico agrario (figura territoriale), oltre che determinare una barriera visuale di diverse centinaia di metri dalla SS 16 interrompendo la spazialità della visione verso il tavoliere e le prime pendici del costone garganico sul basso orizzonte. >>

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ha rilevato <u>criticità derivanti dagli impatti cumulativi</u> in quanto la società << non valuta quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/102012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee e tale raggio dovrebbe risultare pari a circa 1,9 Km.

All'interno di detta area occorre sottolineare la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area di altri impianti fotovoltaici minori, oltre un impianto agrovoltaico di notevole estensione (Whysol Apricena 02 ID VIP 7390), solamente riportati dalla ditta negli elaborati integrativi. Sul crinale, inoltre, insiste un parco eolico già realizzato che la ditta avrebbe dovuto tener conto per quanto riguarda il criterio B indicato dalla suddetta determina, ossia quello riguardante la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici. Ed ancora la ditta non valuta nemmeno il potenziale effetto cumulo con ulteriori aerogeneratori in corso di valutazione tra cui quelli della ditta Renvico (ID VIP 4155) che ricadono sul bordo dell'area oggetto di intervento e quelli della ditta AIP1 (ID VIP 6185) a meno di 1 km dall'impianto.

È evidente che i criteri indicati dalla D.D. 162/2014, potrebbero non risultare soddisfatti per il cumulo dovuto alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici in corso di valutazione che alterano completamente la lettura e la percezione della texture paesaggistica.>>>



Fig.2 - Valutazione del cumulo sovrapposto agli ambiti tutelati del PPTR: Impianti eolici esistenti (bandierine nere), impianti eolici in valutazione (bandierine colorate), Tratto Magenta Aree Buffer 3 km, Tratto Celeste AVA D.D. 162/2014. Elaborazione SABAP-FG.



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



CONSIDERATO che l'area in questione è oggetto di numerosi progetti di fotovoltaici ed eolici già valutati o in valutazione da parte di questo Ministero della Cultura, come di seguito specificati:

FOTOVOLTAICI:

- ID 8094 (Falck Renewables Sviluppo Srl_Mezzanelle_SanPaolodiCivitate e Apricena_FG)
 Parere Negativo della SSPNRR (prot n 5147 del 06/04/23) (e già parere negativo della SABAP in sede di PAUR)
- ID 7382 (Whysol-E Sviluppo Srl_Poggio Imperiale 01_Poggio Imperiale Apricena e SanPaolodiCivitate_FG)
 Parere Negativo della SS PNRR (prot n 5317 del 11/04/23)
- ID 8109 (Falck Renewables Sviluppo Srl_Cerro_SanPaolodiCivitate_FG)
 Parere Negativo della SS PNRR (prot. 6180 del 21/04/23)
- ID 7381 (Whysol-E Sviluppo Srl_Apricena 01_Apricena e SanPaolodiCivitate_FG)
 Parere Negativo della SS PNRR (prot n 8686 del 22/05/23)
- ID 7390 (Whysol-E Sviluppo Srl_Apricena 02_Apricena e San Paolo di Civitate_FG)
 In istruttoria tecnica

EOLICI:

- ID 4228 SAN PAOLO CIVITATE 10 aerogeneratori –
 Parere negativo MiC e Delibera positiva del Consiglio Ministri Positivo (12/10/2022) con riduzione di 2 aerogeneratori
- ID 4248 San Paolo di Civitate loc. Masseria Difensola (FG)- 8 aerogeneratori Parere negativo MiC e Delibera positiva (12/10/2022)
- ID 4155 Lesina-Apricena (FG) 8 aerogeneratori
 Parere negativo MiC e Delibera positiva (14/10/2022) con riduzione a 6 aerogeneratori
- ID 6185 Progetto Procina 18 aerogeneratori
 Parere negativo MiC (SSPNRR prot.3004 del 02/09/22) e Procedimento in corso presso Presidenza del CdM
- ID 7892 E-way finance _ Incoronata_San Sabino _ FG 16 aerogeneratori
 In istruttoria tecnica
- ID 8246 PALOMBINO_Apricena SanSevero FG 9 aerogeneratori In istruttoria tecnica




Fig.3 - Presenza di impianti fotovoltaici ed eolici nelle arre limitrofe al progetto ID 7560 (fonte GIS della SS PNRR)



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

T W 15/06/2023

CONSIDERATO che con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio**, la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere già citato, ha valutato quanto segue:

<< si ritiene che l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali. L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali diffusi privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio.</p>

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa texture paesaggistica che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona. Il risultato dell'alterazione prodotta dall'impianto fotovoltaico è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, e sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la completa sostituzione dell'attività agraria. La modifica della texture paesaggistica, pertanto. risulterebbe pienamente evidente soprattutto a causa all'estesa superficie territoriale di oltre 33 ha occupata dall'impianto fotovoltaico che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre la disposizione la disposizione delle stringhe fotovoltaiche con orientamento nord/sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, né tali strutture possono armonizzarsi alla morfologia dei luoghi non perfettamente pianeggiante, come invece tradizionalmente rispettato dai filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le antiche masserie e i fabbricati della riforma.

Al fine di rapportare la percezione dell'estensione del progettato impianto con un manufatto antropico esistente, è significativo considerare che la superficie di detto impianto corrisponde a poco più della quarta parte della superficie del centro urbano di Apricena.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione della <u>nuova stazione elettrica</u> gli elaborati forniti dalla ditta non risultano essere congruenti con quelli a disposizione di questa Soprintendenza in quanto gli stessi non riportano la dislocazione di ulteriori stazioni elettriche che si affiancano a quella di Terna (in fase di realizzazione). Infatti lato nord-ovest di detta stazione è occupato da ulteriori tre stazioni SSE facenti capo ad altri impianti FER in corso di realizzazione, mentre la ditta non li riporta affatto. La presenza di queste ulteriori centrali, oltre a quella della ditta Limes25, determina anche per questi manufatti un <u>effetto cumulo non indifferente in un luogo caratterizzato da segni della struttura insediativa storica quali il Tratturo L'Aquila Foggia, oltre a diversi rinvenimenti archeologici scaturenti dalle indagini in corso. La presenza di ulteriori manufatti tipicamente industriali, in un contesto paesaggistico segnato dalla valenza agraria dei luoghi, contribuisce ad incrementare il grado di alterazione (per la presenza delle centrali elettriche in costruzione) delle visuali storiche, verso il paesaggio agrario, che si aprivano dallo stesso tratturo.</u>

Detto tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 15/06/1976, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".



Inoltre è da tener presente, che la realizzazione della **nuova stazione elettrica**, **quale parte integrante del progettato impianto**, **ricade nella fascia di rispetto di [500 m] dal tratturo L'Aquila Foggia** (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) **e che tale area è non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021**, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett.a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. *c-quater*) del D.Lgs. 199/2021.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera è propria barriera visiva di 5 km di lunghezza che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 33 Ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario, soprattutto per i coni di visuale che si aprono dalla Strada SS16. Infatti tale intervento, inteso composto dall' aggregato di stringhe fotovoltaiche e dalla stazione elettrica, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica di circa 5 km e dai pali dell'illuminazione, facilmente percepibile dalle strade di penetrazione, come dalla citat1 SS12 2 SP 36 che corrono in adiacenza all'impianto.

È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, ma la conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella *texture* particellare dell'area.

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera "la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale", soprattutto in quanto si sovrappone, dal punto di vista visivo e percettivo, alle figure paesaggistiche di lunga durata.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agri-voltaico, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso. Infatti l'allestimento di un uliveto all'interno del campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo del contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione.>>

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riferimento all'analisi degli impatti dell'intervento sulla componente paesaggio, nel parere già richiamato rileva anche che:

< La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali. Il Proponente, nell'elaborato "Relazione paesaggistica", analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino la compatibilità del proposto impianto fotovoltaico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio. Infatti, la relazione predisposta dall'impresa si basa esclusivamente su un'analisi di tipo visivo. L'analisi del livello di tutela dei luoghi, invece, ha riguardato solamente le componenti paesaggistiche individuate dal PPTR, senza prendere in dovuta considerazione tutte le disposizioni contenute nella Scheda d'Ambito C2 Tavoliere del PPTR, in particolare sulle criticità visivo percettive dovute all'alterazione del contesto storico/tradizionale per la realizzazione di impianti FER.</p>

Né l'analisi 'qualitativa' del paesaggio proposta dalla ditta è stata eseguita in riferimento ai parametri di lettura indicati dal DPCM del 12/12/2005, *integrità*, *diversità*, *degrado*, *qualità visiva e rarità*, ed è basata soprattutto da un raffronto con le aree tutelate dal PPRT al fine di escludere da tali aree quelle oggetto di intervento, nonché da un'analisi



dell'intervisibilità eseguita su diversi coni ottici che si aprono dalla rete stradale di penetrazione. Secondo la ditta, il fatto che nel contesto analizzato non vi siano luoghi privilegiati per la percezione paesaggistica, quali pubblici belvederi, e la realizzazione di quinte arboree perimetrali l'impianto, basteranno a rendere l'intervento poco percepibile dalle strade di penetrazione. Invece, come già detto, la schermatura con siepi ed alberature potrebbero essere considerate anch'esse, nella loro estesa conformazione lineare, essere motivo di disturbo paesaggistico non potendosi confondere con analoghe conformazioni naturalistiche, nemmeno lungo i canali di scolo, in quanto l'ambito territoriale è fortemente sfruttato per le produzioni agricole di cereali ed ortaggi.

Nel contesto territoriale in esame, invece, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono rappresentati principalmente dai campi eolici circostanti già realizzati.

CONSIDERATO che, con riferimento agli **aspetti di tutela archeologica**, la Soprintendenza ABAP ha comunicato quanto segue: << Le risultanze delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato come le opere in progetto ricadano in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'età romana. (....)

Per quanto concerne l'area dell'impianto fotovoltaico, ricadente in agro del Comune di Apricena, nello specifico la porzione settentrionale dell'impianto stesso è attraversata da un'anomalia individuata tramite foto interpretazione. La traccia scura da umidità, lineare, è stata identificata come il tracciato di un probabile asse viario antico.

Per quanto concerne il tracciato del cavidotto esterno di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e il punto di connessione, ricadente in agro di San Paolo di Civitate, questo risulta interferente con:

- un insediamento di epoca preromana o romana in località *Casale Trentino* noto da archivio di questa Soprintendenza (sito n. 73 della VIArch), la cui presenza è confermata da ricognizioni effettuate sul terreno;
- un'area di frammenti di laterizi in superficie databile all'età romana in località *Masseria Scazzetta* nota da archivio di questa Soprintendenza (sito n. 74 della VIArch);
- un'area di frammenti fittili in superficie di epoca ellenistica in località *Marana della Difensola* nota da archivio di questa Soprintendenza (sito n. 10 della VIArch);
- un'area di frammenti di laterizi, ceramica acroma e d'impasto e pesi da telaio in superficie di epoca romana in località *Masseria Faugno Nuovo* nota da archivio di questa Soprintendenza (**sito n. 75** della VIArch);
- un'area di frammenti fittili di epoca romana in località *Marana della Difensola*, collegata a un più esteso complesso posto nelle vicinanze (sito n. 80 della VIArch);
- tracce relative alla viabilità romana nota da bibliografia;

e prossime a:

- un cippo sepolcrale relativo a un contesto abitativo extraurbano di epoca romana (dalla metà del I secolo d.C.) con relativa area cimiteriale in località *Masseria Faugno* noto da bibliografia (sito n. 2 della VIArch);
- un'area di frammenti di laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma e pesi da telaio in superficie databile all'epoca romana in località *Marana della Difensola* e nota da archivio di questa Soprintendenza (sito n. 76 della VIArch);
- piccole fattorie in località *Marana della Difensola*, la cui presenza è indiziata da anomalie aerofotografiche e confermata da ricognizioni effettuate sul terreno, databili dall'età repubblicana fino al I secolo a.C. note da bibliografia (sito n. 32 della VIArch);
- una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località *Marana della Difensola*, tra cui laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio e ceramica a vernice nera, databile in epoca preromana e romana e non oltre il II secolo a.C., nota da archivio di questa Soprintendenza (sito n. 77 della VIArch).

Infine, l'area della **stazione di trasformazione utente** in progetto, in località *Marana della Difensola/Tratturo*, e il relativo cavidotto di connessione, <u>ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico</u>, interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici pertinente a un insediamento di epoca romana,



databile a partire dal I secolo a.C., frequentata anche nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata sul campo durante le attività di ricognizione territoriale (sito n. 56 della VIArch). L'area è conosciuta e oggetto di ricognizioni a partire dagli anni '70. Tutta l'area compresa tra il tratturo e il fosso della Marana della Difensola è occupata da vari areali di distribuzione di frammenti fittili, interpretati in un contesto rurale extraurbano. L'area della stazione di trasformazione utente è inoltre prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004. Le recenti indagini hanno permesso di individuare, in particolare, estese porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni acciottolate, setti murari e strutture polifunzionali e vaste necropoli di tombe a fossa e a grotticella, di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre evidenze di grandi dimensioni. Non mancano, nell'area, anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come testimonierebbe il rinvenimento di fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. L'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale dichiarazione di interesse culturale, il cui procedimento, in ogni caso, sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso, è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto si considerano non più autorizzabili in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione.>>

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione Generale ABAP con nota prot.n.4140 del 5/10/2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio nel quale, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale ha richiamato che l'intervento in oggetto «presenta un significativo impatto sui beni archeologici dell'area», caratterizzata da un «alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'età romana», evidenziando i contesti di interesse archeologici interferenti direttamente con il cavidotto e, più in generale ha evidenziato che << .. la stazione di trasformazione utente in progetto, in località Marana della Difensola/Tratturo, e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico, interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici pertinente a un insediamento di epoca romana, databile a partire dal I secolo a.C., frequentata anche nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata sul campo durante le attività di ricognizione territoriale» (sito n. 56). La stessa stazione di trasformazione utente «è inoltre prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004». A queste si aggiungono anche ulteriori evidenze più antiche, databili al Neolitico e all'età del Bronzo. Pertanto, come sottolineato dalla Soprintendenza, «l'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale dichiarazione di interesse culturale, il cui procedimento, in ogni caso, sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso, è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto si considerano non più autorizzabili in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione».

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Come pure evidenziato dalla Soprintendenza, resta inteso che, qualora il parere negativo di questo Ministero dovesse essere superato, il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

Da ultimo, visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016 e visti l'art. 5, c. 1, let. g) e l'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006, si specifica che, in caso di un'eventuale nuova progettazione dell'opera, la progettazione di fattibilità tecnico-economica



dovrà comprendere gli esiti della medesima procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, contenuti nella "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016. >>

CONSIDERATO che il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP con nota prot. n.4427 del 12/10/2022, nel constatare che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia non evidenzia la presenza di Beni Architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, ha comunicato di non ravvisare competenze del Servizio;

CONSIDERATO che con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree, co. 8, lettera c-quater, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, si rileva che la nuova Stazione Elettrica ricade nella <u>fascia di rispetto di 500 metri dal Tratturo L'Aquila Foggia</u> (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del D.M. 15/06/1976 e successivi DM) e <u>all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale archeologico tutelato con vincolo diretto del 27/06/1992</u>; pertanto tale area è non è ricompresa tra quelle considerate idonee;




Fig. 4 - Rappresentazione aree buffer di 500m ex D.Lgs 199/2011, art. 20, co. 8, lettera c-quater (fonte GIS della SS PNRR)

CONSIDERATO, inoltre, che relativamente al Regio Tratturo L'Aquila-Foggia occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio";

CONSIDERATO che la SABAP a conclusione della propria istruttoria rileva che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione Elettrica <<siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati, anche in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 per quanto riguarda





la stazione elettrica. Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.>>

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le Limitazioni e criteri valutativi che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali;

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte della Regione Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012 e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010). Il "Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia. Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%);

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che "si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;



PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il <u>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</u> nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "*Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane*" mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di "Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di "promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad esempio. impianti solari sui "tetti";

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030";

PRESO ATTO del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE n.94 del 01/12/2022, favorevole con condizioni ambientali;

Questa Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VISTA ed ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali dell'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e i contributi del Servizio III e del Servizio III della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha



escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Limes 25 S.r.l. relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra con agroforestazione e realizzazione di un apiario, sito nel Comune di Apricena (FG) con opere di connessione alla rete nazionale site nel Comune di San Paolo di Civitate (FG) della potenza massima di picco pari a 18,513 MW e potenza in A.C. DI 16,80 MW, denominato "Fotovoltaico Limes 25" per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, nonché rispetto alla disciplina di tutela del paesaggio del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, così come espressi nel presente parere.

Il Funzionario del Servizio V- DG ABAP U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DILL SERVIZIO V DG ABAP Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SRECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA